delle vendite che si riferiscano alla freschezza delle uova, qualora le uova di cui trattasi non rechino la data di deposizione, apposta in conformità delle norme comunitarie. Infatti, solo se dispone di un punto di riferimento affidabile, che tale data è appunto in grado di fornirgli, il consumatore non si farà, in base a tale indicazione promozionale, un'idea errata sulla freschezza effettiva delle uova. Spetta per il resto al giudice nazionale valutare se l'indicazione promozionale sia presentata in maniera tale da rischiare di creare confusione con una dicitura riservata dalla normativa comunitaria ad una categoria di qualità, nel qual caso essa sarebbe ugualmente vietata.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-203/90 *

I — Lo sfondo normativo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2771, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU L 282, pag. 49), prevede la fissazione di norme di commercializzazione che possono riguardare, in particolare, la classificazione per categoria di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la stampigliatura delle uova.

Sulla base di tale regolamento, e in particolare dell'art. 2, n. 2, di esso, il Consiglio ha adottato, il 29 ottobre 1975, il regolamento (CEE) n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Tale regolamento è stato modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831 (GU L 172, pag. 2), 28 novembre 1984, n. 3341 (GU L 312, pag. 7), 20 dicembre 1985, n. 3791 (GU L 367, pag. 6), e, da ultimo, 13 novembre 1986, n. 3494 (GU L 323, pag. 1).

Gli artt. da 16 a 22 del regolamento n. 2772/75, come modificati, stabiliscono le norme che disciplinano l'apposizione di stampigliature sugli imballaggi di uova all'interno della Comunità.

L'art. 16 definisce i « grandi imballaggi » come « quelli contenenti più di trenta uova » e i « piccoli imballaggi » come « quelli contenenti trenta uova o meno ».

* Lingua processuale: il tedesco.

Ai sensi dell'art. 17, n. 1, i grandi imballaggi devono essere muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura, sui quali devono figurare: *a)* il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha classificato o fatto classificare la merce; *b)* il numero distintivo del centro di imballaggio; *c)* la categoria di qualità e la categoria di peso; *d)* il numero di uova imballate; *e)* l'indicazione del periodo di imballaggio o della data di imballaggio, almeno per quanto riguarda i grandi imballaggi che contengono piccoli imballaggi con la dicitura « extra » oppure piccoli imballaggi con la data dell'imballaggio; *f)* l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione, quando si tratta di uova refrigerate o conservate.

L'art. 17, n. 5, permette di indicare sui grandi imballaggi il codice di gestione del commercio o il codice di controllo dei prodotti immagazzinati. Tale numero è stato aggiunto all'art. 17 dal regolamento n. 3341/84.

L'art. 18, n. 1, fa obbligo di indicare sui piccoli imballaggi: *a)* il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova e, in via facoltativa, il marchio commerciale utilizzato da tale azienda se non reca alcuna dicitura, relativa alla qualità o alla freschezza delle uova, incompatibile con il regolamento; *b)* il numero distintivo del centro di imballaggio; *c)* la categoria di qualità e la categoria di peso; *d)* il numero di uova imballate; *e)* il periodo o la data di imballaggio, nonché la data di vendita raccomandata; *f)* l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione, qualora si tratti di uova refrigerate o conservate.

L'art. 19 permette di apporre la dicitura « extra » sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A, recanti la data di imballaggio e muniti di una fascetta, qualora la camera d'aria di queste uova presenti un'altezza inferiore a 4 mm al momento dell'imballaggio.

L'art. 20, n. 2, impone di apporre, sui piccoli imballaggi, la dicitura « uova di categorie di peso differenti » in occasione dell'esposizione o della messa in vendita di uova che, pur appartenendo ad una stessa categoria di qualità, eccettuate le uova della categoria A, fanno parte di categorie di peso differenti.

L'art. 21 dispone, al primo comma, che: « gli imballaggi non devono recare nessun'altra indicazione oltre a quelle previste dal (...) regolamento ».

Il secondo comma stabilisce che « sui piccoli imballaggi possono tuttavia essere indicati:

a) il prezzo di vendita;

b) il codice di gestione del commercio al minuto o del controllo dei prodotti immagazzinati;

c) indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l'acquirente (...) ».

Originariamente, l'art. 21 del regolamento n. 2772/75 constava soltanto del primo comma. Il secondo e il terzo comma sono stati aggiunti dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 172, pag. 2).

Il regolamento n. 2772/75, come modificato, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1907, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 173, pag. 5).

II — La controversia di cui alla causa principale e il rinvio pregiudiziale

La società Gutshof-Ei produce, raccoglie, seleziona, immagazzina e vende uova.

Essa dispone di un centro d'imballaggio autorizzato, tramite il quale rifornisce direttamente i dettaglianti, senza passare per i commercianti all'ingrosso.

Essa provvede al trasporto delle uova dal centro d'imballaggio ai negozi di vendita al dettaglio in scatole di cartone contenenti circa 24 piccoli imballaggi di 10 uova ciascuno.

Tali scatole di cartone per grandi imballaggi recano sui lati esterni, oltre al marchio « Gutshof-Ei », diverse diciture: da una parte, sui lati disposti nel senso della lunghezza, « fresche di giornata (...) e si sente assaggiandole », e dall'altra, sui lati disposti nel senso della larghezza, « fresche di giornata ».

Facendo valere il contenuto di un decreto del 25 ottobre 1982, adottato congiuntamente dai ministri dell'Alimentazione e degli Affari sociali del Land Baden-Württemberg (EM n. 84-1230/SM n. VI/6 — 8755.1) (in prosieguo: il « decreto »), le autorità della città di Bühl, a causa di tali diciture, minacciavano di adottare nei confronti della società Gutshof-Ei un provvedimento inibitorio.

Al riguardo, dette autorità sostenevano che, secondo quanto dispone il decreto, che fa riferimento al regolamento n. 2772/75, la dicitura « fresche di giornata » è ammessa nel Baden-Württemberg soltanto per uova di tre giorni o meno, poste in vendita direttamente dal produttore e la cui camera d'aria non superi i 3 mm di altezza, il che non si verificava nel caso delle uova smerciate dalla società interessata.

La società Gutshof-Ei, ritenendo di avere il diritto di apporre tali diciture sui suoi grandi imballaggi, adiva il Verwaltungsgericht di Karlsruhe onde ottenere l'accertamento del proprio diritto. A sostegno di tale domanda essa invocava l'incompatibilità del decreto con le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2772/75.

Con decisione del 23 agosto 1989, il Verwaltungsgericht di Karlsruhe respingeva la domanda, ritenendo che non vi fosse incompatibilità tra il decreto e il regolamento. A parere di tale giudice, il regolamento per-

mette, per quanto concerne i grandi imballaggi, esclusivamente l'uso delle indicazioni previste dall'art. 17. L'uso della dicitura « fresche di giornata » era del resto illegittimo perché si riferiva alla data di deposizione. Altrettanto illegittimo era l'uso del termine « fresche », essendo tale termine riservato ad indicazioni relative alla qualità. Infine, l'impiego dell'espressione « fresche di giornata » era del resto incompatibile con la tutela del consumatore perseguita dal regolamento n. 2772/75.

La società Gutshof-Ei interponeva appello avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg.

A sostegno del proprio appello, essa faceva riferimento al secondo comma dell'art. 21, lett. c), del regolamento n. 2772/75, che permette di apporre sui piccoli imballaggi « indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l'acquirente », e sosteneva che indicazioni ammesse su piccoli imballaggi, nelle quali il consumatore si imbatte più di frequente, avrebbero dovuto a fortiori essere legittime sui grandi imballaggi. A suo dire, la circostanza che l'art. 21 prevedeva l'uso di indicazioni destinate alla promozione delle vendite soltanto per i piccoli imballaggi era il risultato di un errore di redazione.

La ricorrente aggiungeva inoltre che le indicazioni relative alla data di deposizione erano intese ad informare il consumatore. Essa sosteneva che il proprio sistema di distribuzione le permetteva di garantire la consegna delle uova ai negozi di vendita al dettaglio due-tre giorni dopo la deposizione, e precisava a tale proposito che essa procedeva al ritiro delle uova non immediatamente vendute. A suo parere in tal modo era escluso qualsiasi rischio che il consumatore fosse indotto in errore.

Il Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg, giudice d'appello, riteneva di non poter escludere in assoluto che l'art. 21 dovesse essere interpretato nel senso che non vietasse l'uso di indicazioni destinate alla promozione delle vendite sui grandi imballaggi. In tale ipotesi, esso avrebbe dovuto decidere se indicazioni obiettivamente esatte, del tipo « fresche di giornata » utilizzate dalla società Gutshof-Ei, potessero essere comunque considerate, in presenza di determinate circostanze, tali da « indurre in errore il consumatore », ai sensi di tale norma. Infine, nel caso di risposta affermativa, restava ancora da accertare se diciture destinate alla promozione delle vendite, come ad esempio « fresche di giornata », possano far riferimento alla freschezza delle uova qualora esista in astratto un pericolo di confusione con categorie di qualità di uova ammesse dal regolamento.

Con ordinanza 20 giugno 1990, il Verwaltungsgerichtshof decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, vada interpretato nel senso che anche i grandi imballaggi di uova possono recare indicazioni destinate alla promozione delle vendite.

2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se indicazioni obiettivamente esatte possano risultare tali da indurre in errore ai sensi dell'art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento (CEE) n. 2772/75, qualora il consumatore vi ricolleghi false rappresentazioni.

3. In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l'art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento (CEE) n. 2772/75 vieti di apporre sui grandi imballaggi, al fine di promuovere le vendite, indicazioni che facciano riferimento alla freschezza delle uova ».

III — Procedimento dinanzi alla Corte

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1990.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte, il 3 ottobre 1990, la Firma Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH, con l'avv. Volkmann-Schluck, del foro di Amburgo, e, il 5 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 24 settembre 1991, la Corte ha deciso, ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, di assegnare la causa alla Prima Sezione.

IV — Sintesi delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte

Sia la Commissione sia la ricorrente nella causa principale rilevano, preliminarmente, che le norme di commercializzazione applicabili alle uova, contenute nel regolamento n. 2772/75, sono state modificate dopo che il giudice a quo ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il regolamento 26 giugno 1990, n. 1907, abroga e sostituisce il regolamento n. 2772/75 dal 1° ottobre 1990, salvo il fatto che l'art. 23 autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare, fino al 1° luglio 1991, le vecchie norme di commercializzazione contenute nel regolamento n. 2772/75.

Ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1907/90, « Tanto i piccoli quanto i grandi imballaggi possono (...) recare (...) le seguenti informazioni supplementari: (..) e) diciture intese a promuovere la vendita, a condizione che tali diciture e la loro formu-

lazione non siano tali da trarre in errore l'acquirente ».

Sulla prima questione

Secondo la *Commissione*, le diciture « fresche di giornata (..) e si sente assaggiandole » e « fresche di giornata » sono indicazioni destinate alla promozione delle vendite, ammesse unicamente — secondo il chiaro dettato del regolamento n. 2772/75 — per i piccoli imballaggi, come indica il quarto 'considerando' del regolamento n. 1831/84, che ha inserito tale disposizione nel regolamento n. 2772/75.

L'esame degli artt. 16-20 dimostra chiaramente che il regolamento n. 2772/75 ha stabilito, a partire dalla sua versione originaria, una distinzione tra piccoli e grandi imballaggi. Tale distinzione risulta del pari dal regolamento n. 3341/84, che ha introdotto, nell'art. 17, n. 5, del regolamento n. 2772/75, una disciplina speciale applicabile unicamente ai grandi imballaggi. L'errore di redazione è pertanto escluso.

Tale conclusione non è contraddetta né dal regolamento (CEE) della Commissione 1° luglio 1970, n. 1295, recante disposizioni complementari concernenti la stampigliatura di determinati imballaggi d'uova oggetto del regolamento (CEE) n. 1619/68 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 145, pag. 1), né dal regolamento (CEE) della Commissione 7 gennaio 1985, n. 36, che modifica il regolamento (CEE) n. 1295/70 recante disposizioni complementari concernenti la stampigliatura di determinati imballaggi d'uova oggetto del regolamento (CEE) n. 2772/75, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 5, pag. 5), ai quali fa riferimento il giudice a quo.

Innanzitutto il regolamento n. 1295/70, nella sua versione originaria del 1° luglio 1970, non è pertinente al fine di risolvere la questione, in quanto la nozione di « indicazioni destinate alla promozione delle vendite » è stata inserita nel regolamento n. 2772/75 soltanto nel 1984. In secondo luogo, tale regolamento prevede ugualmente una netta distinzione tra i grandi e i piccoli imballaggi. Per quanto riguarda il regolamento n. 36/85, che modifica il regolamento n. 1295/70, anche se il suo primo 'considerando' è formulato in modo ambiguo, esso è unicamente diretto ad adeguare il regolamento n. 1295/70 alle modifiche apportate al regolamento n. 2772/75 dai regolamenti del Consiglio n. 1831/84 e n. 3341/84.

Infine, a giudizio della Commissione, la distinzione operata tra piccoli imballaggi e grandi imballaggi trae la sua ragion d'essere, da un lato, come ha sottolineato il giudice a quo, nella preoccupazione di assicurare la rapidità degli scambi (semplificazione dei controlli, scambi senza ostacoli), limitando ad un minimo le indicazioni apposte ai grandi imballaggi, e, dall'altro, nello scopo perseguito dal Consiglio, espresso nel quarto 'considerando' del regolamento n. 1831/84, di migliorare l'informazione dei consumatori permettendo di apporre sui piccoli imballaggi indicazioni aggiuntive, dato che i consumatori si imbattono più spesso in tale tipo di imballaggio.

A giudizio della *Gutshof-Ei*, la modifica alle norme di commercializzazione apportata dal regolamento n. 1907/90, ed in partico-

lare la formulazione dell'art. 10, n. 2, lett. e), di tale regolamento, conferma chiaramente che i grandi imballaggi non sono stati menzionati nel regolamento n. 1831/84 a seguito di un errore di redazione.

Secondo la ricorrente, non esiste alcuna ragione sostanziale per limitare le diciture pubblicitarie ai piccoli imballaggi. A tale proposito, essa fa valere, in primo luogo, che i consumatori si imbattono più di frequente nei piccoli che nei grandi imballaggi, e, in secondo luogo, che la riformulazione della regola commerciale di cui all'art. 10, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1907/90 dimostra chiaramente come non sia fondata la preoccupazione espressa dal giudice a quo in ordine alla rapidità degli scambi, preoccupazione che a parere di tale giudice potrebbe essere il motivo della distinzione operata tra piccoli e grandi imballaggi.

Sulla seconda e sulla terza questione

Secondo la *Commissione*, dall'ordinanza di rinvio risulta che con la seconda e con la terza questione il giudice a quo intende in definitiva sapere se la normativa comunitaria vieti indicazioni destinate alla promozione delle vendite che si riferiscano alla freschezza delle uova e se l'esattezza di queste indicazioni abbia rilevanza a tale proposito.

La Commissione sottolinea al riguardo che con sentenza 13 dicembre 1989 (causa C-204/88, Pubblico ministero/Paris, Racc. pag. 4361), la Corte ha dichiarato legittimo il divieto, previsto dal regolamento n. 2772/75, di indicare la data di deposizione delle uova.

Essa ricorda che in tale sentenza la Corte ha giustificato detta legittimità facendo proprie le osservazioni concordanti della Commissione e del Consiglio secondo le quali: innanzitutto, se tali indicazioni fossero ammesse, il consumatore non riceverebbe un'informazione attendibile, facilmente controllabile da parte delle autorità nazionali; in secondo luogo, solo un divieto generale permetterebbe di garantire a tutti i produttori condizioni identiche di concorrenza, dato che le apparecchiature tecniche che permettono di controllare le indicazioni relative alla data di deposizione sono accessibili soltanto ai maggiori produttori.

Secondo la Commissione, le ragioni che giustificano il divieto di apporre la data di deposizione sono ancora valide. Certo, il regolamento n. 1907/90 non vieta più, in linea di principio, agli artt. 7, primo comma, lett. b), e 10, n. 2, lett. c), l'indicazione della data di deposizione, ma fa dipendere tale possibilità dal fatto che la Commissione adotti disposizioni di applicazione. Finché queste disposizioni non verranno emanate, il divieto di apporre la data di deposizione continua ad applicarsi.

La Commissione ammette che la causa principale non verte direttamente sulla data di deposizione. Nondimeno il consumatore potrebbe essere tratto in errore tanto da un'indicazione diretta, quanto da un'indicazione destinata alla promozione delle vendite che indirettamente faccia riferimento a tale data. Essa ne conclude che l'uso delle diciture di questo tipo è vietato sia dall'art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento n. 2772/75, che dall'art. 10, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1907/90.

A giudizio della Commissione, non vi è alcun dubbio che l'espressione « fresche di giornata », che associa l'idea della freschezza a quella della data della deposizione, indichi indirettamente la data di deposizione, anche se non la precisa. Una tale espressione può indurre in errore il consumatore ed è pertanto illegittima.

La Commissione aggiunge che, poiché il pericolo di trarre in errore il consumatore nasce dalla mancanza di generalizzate possibilità di controllo, poco importa sapere se, in un caso particolare, l'indicazione corrisponda o no alla realtà.

Infine, a suo parere, il pericolo di indurre in errore il consumatore a mezzo di tali espressioni deriva anche dall'art. 19 del regolamento n. 2772/75, contrariamente all'opinione del giudice a quo. Al riguardo, la Commissione sottolinea che tale norma disciplina l'utilizzazione sugli imballaggi del termine « extra » per le uova della categoria A, vale a dire le uova fresche. Mentre l'uso del termine « extra » è disciplinato in funzione di criteri di qualità a livello comunitario, l'uso dell'espressione « fresche di giornata » non forma oggetto di alcuna normativa. Secondo la Commissione, si corre il grosso rischio che, in presenza di espressioni così simili (extra fresche e fresche di giornata), il consumatore sia indotto a pensare che l'uso dell'espressione « fresche di giornata » sia legato a condizioni o a controlli imposti dal diritto comunitario, come avviene per ciò che concerne l'uso dell'espressione « extra fresche ».

A giudizio della *Gutshof-Ei* le considerazioni espresse dal giudice a quo si fondano su una visione sbagliata di ciò che può trarre in errore il consumatore. A suo parere non vi è dubbio che indicazioni obiettivamente esatte possano eccezionalmente indurre in errore.

Secondo la ricorrente, due interrogativi permettono di determinare se un'indicazione destinata alla promozione delle vendite induca in errore. Innanzitutto bisogna chiedersi come essa è spontaneamente compresa dai consumatori cui è destinata. In secondo luogo, ci si deve chiedere se l'impressione suscitata coincida con i fatti reali e infine se questa falsa impressione influenzi la decisione del destinatario della pubblicità e, più precisamente, per ciò che concerne il caso di specie, lo spinga all'acquisto.

In ordine alle impressioni suscitate dagli slogan pubblicitari « fresche di giornata » e « fresche di giornata (...) e si sente assaggiandole », è escluso, secondo la ricorrente, che i consumatori possano realmente associare tali slogan ad una categoria di qualità imposta dalla legge. Non esiste il pericolo di creare un'impressione del genere, non foss'altro per i contrasti di colore e per i caratteri adoperati, entrambi tipici della pubblicità.

Del resto, tale falsa impressione non avrebbe rilevanza, poiché una siffatta visione puramente astratta di una categoria di qualità non è legata ad alcuna rappresentazione della qualità concreta delle uova così presentate.

Secondo la Gutshof-Ei, anche il pericolo di confusioni tra questi slogan e la categoria di qualità A « extra fresche » è inesistente. Al riguardo, essa fa valere che il consumatore è abituato a vedere tale indicazione stampata su una fascetta posta attorno ai piccoli imballaggi delle uova della categoria A, conformemente all'art. 19 del regolamento n. 2772/75. L'apposizione degli slogan sui

grandi imballaggi con un aspetto totalmente diverso esclude quindi immediatamente ogni possibile pericolo di confusione.

La Gutshof-Ei osserva infine che il giudice a quo ritiene a torto che l'uso del termine « fresche » sia riservato all'indicazione di categorie di qualità e che non possa essere quindi utilizzato come mezzo pubblicitario.

In proposito, essa fa valere che dalle norme di commercializzazione non risulta assolutamente che tale nozione debba essere riservata in via generale e senza eccezione alle denominazioni imposte delle categorie di qualità. A suo parere, il quattordicesimo 'considerando' del regolamento n. 2772/75 e il tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 1907/90 indicherebbero il contrario.

Riservare l'uso del termine « fresche » esclusivamente all'indicazione della categoria di qualità equivarrebbe ad ostacolare la pubblicità su un aspetto decisivo. La freschezza è infatti per le uova un criterio di qualità importante, che è necessario poter utilizzare a fini pubblicitari.

Gordon Slynn
giudice relatore